



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi:Economico-Finanziario

N° 476 DATA 25.11.2011	OGGETTO:Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in via F. Zaccaleoni, 43, dal 29.11.2011 al 07.12.2011, con ponteggi e deposito materiale edile. Sig. ra Ludovisi Salvina.
------------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 26/10/2011 prot.n.18896, dalla sig.ra Ludovisi Salvina nata a Priverno il 07.06.1945 e residente in via Sanarelli, 12, Roma, in qualità di proprietaria del fabbricato da ristrutturare, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via F. Zaccaleoni, 43, con installazione ponteggi per il periodo 29.10.2011- 07.12.2011 per scopo: manutenzione del fabbricato per una superficie complessiva di mq 10,00 (ml. 1,00 x ml.10,00).

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 24.11.2011 prot. n.2109 **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante l'occupazione di cui al nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (figura II 75 ART. 120 DEL C.D.S.) e che il cantiere in oggetto dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D.M. 10 luglio 2002 e che nella parte a confine con via Palestro fino all'ingresso dell'abitazione vengano usati i ponteggi di dimensioni ridotte (cm. 50) come già concordato con la ditta appaltatrice ;**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.35/2011 con la quale venivano aggiornati i canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico in base all'aumento ISTAT;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 27.09.2011 con la quale veniva istituito il deposito cauzionale per l'utilizzo di suolo pubblico con ponteggi;

Visto il versamento COSAP effettuato dalla sig.ra Ludovisi Salvina in data 24.11.2011 n. 768 di € 52,00;

Visto il deposito cauzionale di € 200,00 eseguito presso l'ufficio economato dalla sig.ra Ludovisi Salvina in data 24.11.2011, quale deposito cauzionale;

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

CONCEDE

Alla sig. ra Ludovisi Salvina, c.f. LDVSVN45H47G698D, in qualità di proprietaria del fabbricato, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via f. Zaccaleoni, 43 (cat.I), per il periodo 29.11.2011-07.12.2011 per una superficie complessiva di mq 10,00 (ml.10,00 x ml. 1,00), come sopra descritto, con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché**

quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni, e che nella parte antistante l'occupazione di cui al nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (figura II 75 ART. 120 DEL C.D.S.) e che il cantiere in oggetto dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D.M. 10 luglio 2002, che nella parte a confine con via Palestro fino all'ingresso dell'abitazione vengano usati i ponteggi di dimensione ridotte (cm. 50), come già concordato con la ditta appaltatrice e vengano salvaguardati i diritti di terzi e rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per €. 52,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- premunirsi di autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale in caso di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di legge e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01/12/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 30/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno 30/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni